



ILARIA PERROTTA
NOTAIO

Repertorio n. 1.577

Raccolta n. 858

VERBALE DI MODIFICA STATUTARIA DELLA

FONDAZIONE DI COMUNITA'

"CASA DELLA MISERICORDIA"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di marzo,

09 marzo 2018

In Castrovillari (CS), presso il mio studio, sito in Via Coscile, civico numero

66, avanti a me Dott.ssa Ilaria Perrotta, Notaio residente in Castrovillari

(CS), iscritta presso il Collegio notarile dei Distretti riuniti di Cosenza, Ros-

sano, Castrovillari e Paola,

SONO COMPARSI:

- **S. E. Monsignor Francesco SAVINO**, nato a Bitonto (BA), il giorno 13 no-

vembre 1954, residente in Cassano Allo Ionio (CS), Piazza San Eusebio, civi-

co numero 1, codice fiscale dichiarato SVN FNC 54S13 A893W, il quale di-

chiara di intervenire al presente atto in qualità di Vescovo *pro-tempore* della

Diocesi di Cassano allo Ionio, Presidente e legale rappresentante:

** della **Fondazione "CASA DELLA PROVVIDENZA ANTONIO, DIA-**

NA, FRANCESCO E LUISA ROVITTI", con sede in Francavilla Marittima

(CS), Piazza Della Divina Provvidenza, civico numero 1, codice fiscale

00439190786, iscritta in data 12 gennaio 2005 presso il Registro delle perso-

ne giuridiche tenuto presso la Regione Calabria al numero 18;

** della **Fondazione di Comunità "CASA DELLA MISERICORDIA"**, con

sede in Castrovillari (CS), Via Mons. G. Angeloni, civico numero 4, codice fi-

scale numero 94029840785, iscritta in data 21 marzo 2017 presso il Registro

Registrato a Castrovillari

il 13/03/2018

al n. 320

serie 1 T

Imposta di bollo assolta

in via forfettaria sugli at-

ti pubblici trasmessi in

via telematica (M.U.I.) ai

sensi del D.M. 22/2/2007

n. 24530 (in G.U. n. 51 del

2/3/2007)

	delle persone giuridiche tenuto presso la Prefettura di Cosenza al numero	
	396, al presente atto legittimato con i poteri di legge e di statuto e giusta de-	
	libera del Consiglio di Amministrazione in data 05 febbraio 2018, che per e-	
	stratto, da me Notaio certificato conforme all'originale, si allega al presente	
	atto sotto la lettera "A";	
	- Reverendo Don LAITANO Annunziato , nato a Castrovillari (CS), il gior-	
	no 7 novembre 1978, residente in Cassano Allo Ionio (CS), Via Ginnasio, ci-	
	vico numero 85, codice fiscale dichiarato LTN NNZ 78S07 C349H, il quale	
	dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Rettore <i>pro-tempore</i> e le-	
	gale rappresentante del Seminario Diocesano " GIOVANNI PAOLO I ", con	
	sede in Cassano Allo Ionio (CS), Via Ginnasio, civico numero 85, codice fi-	
	scale 88000490784, Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto iscritto in data	
	9 giugno 1987 presso il Registro delle persone giuridiche tenuto presso la	
	Prefettura di Cosenza al numero 97, con i poteri di legge.	
	Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chie-	
	dono di assistere all'assemblea totalitaria della suddetta Fondazione onde	
	redigerne pubblico verbale.	
	Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.	
	Assume la Presidenza S.E. SAVINO Monsignor Francesco il quale dichiara:	
	- che sono presenti i soci fondatori costituenti Fondazione "Casa Della Prov-	
	videnza Antonio, Diana, Francesco E Luisa Rovitti" e il Seminario Diocesa-	
	no "GIOVANNI PAOLO I";	
	- è presente l'intero organo amministrativo in persona dei Consiglieri Dotto-	
	ri IORFIDA Antonio Rocco e FIORITO Luisa Maria, presenti, e GIURA Mi-	
	chele e VESPA Giovanni, collegati in call-conference;	

- è presente il Revisore Unico Dott.ssa Paola Maria Lidia Minasi;

- di aver verificato l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che pertanto la presente assemblea è regolarmente costituita e idonea a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) STATUTO: proposta di revisione integrale per un miglior funzionamento della Fondazione e per adeguamento alla sopravvenuta normativa in materia di Enti del Terzo Settore;

2) delibere inerenti e connesse.

Illustrazioni del Presidente

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti la peculiare situazione giuridica nella quale la Fondazione si trova, a seguito della sopravvenuta normativa in materia di Enti del Terzo Settore, introdotta con il D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117, c.d. Codice del Terzo settore, che, pur essendo entrato in vigore in data 03 agosto 2017, è tutt'ora oggetto di una disciplina transitoria, per cui in parte è già applicabile, in parte lo sarà solo successivamente.

Preliminarmente, il Presidente precisa che la Fondazione, essendosi premunita di tutti i requisiti formali e sostanziali prescritti dalla normativa di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, è in procinto di ottenere l'iscrizione presso l'Anagrafe ONLUS. All'esito dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia di Enti del Terzo Settore, si è posto, a livello interpretativo, il dubbio circa l'opportunità di conseguire la qualifica ONLUS, in considerazione della portata abrogativa dell'art 102, dello stesso Codice che, al secondo comma, statuisce:

		"Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni (<i>omissis</i>) a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
		a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (<i>omissis</i>)".
		L' Art. 104, al quale l'art. 102 fa rinvio, statuisce a sua volta quanto segue:
		"1. Le disposizioni di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (<i>omissis</i>).
		2. Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro".
		All'uopo, occorre precisare che, l'articolo 104, commi 1 e 2, è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera del D.L. 148/2017, in base al quale, le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice, continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice. Ciò comporta, fra l'altro, che la disciplina delle ONLUS resta in vigore fino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X del Codice del terzo settore.

Pertanto, secondo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2018, è ancora possibile costituire una nuova ONLUS, iscrivendola all'Anagrafe delle ONLUS, sulla base delle condizioni previste dal D. Lgs. 460/1997 ed è, altresì, possibile che le ONLUS già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, apportino al proprio statuto, entro il termine di diciotto mesi (previsto dall'articolo 101, comma 2, del Codice del Terzo Settore), le modifiche necessarie per adeguarlo al Codice stesso, subordinando l'efficacia di tali modifiche alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice stesso.

Ne consegue che, allo spirare di tale termine, cesseranno di avere efficacia le clausole statutarie ONLUS incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore e, contestualmente, inizieranno ad avere efficacia le clausole conformi. Per contro, durante la pendenza di tale termine, gli enti aventi la qualifica ONLUS dovranno continuare a qualificarsi come tali e utilizzare nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS. L'assunzione della nuova denominazione ETS, inserita nello statuto, sarà invece sospensivamente condizionata all'iscrizione del registro Unico Nazionale del Terzo settore e, soltanto da quel momento, l'acronimo ETS potrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il Presidente precisa allora che, la necessità di contemperare queste due particolari esigenze, è stata trasfusa nel nuovo testo dello statuto di cui procede a dare lettura ai presenti, sottoponendolo alla loro approvazione.

Il Presidente, dopo ampia ed esauriente discussione, dichiara che l'assem-

	blea, in conformità alle prescrizioni di legge e di statuto, con il voto unanime espresso dai presenti per alzata di mano,	
	DELIBERA	
	1) di approvare le proposte modifiche e la revisione integrale dello statuto;	
	2) di approvare il nuovo testo dello statuto, che, previa lettura datane da me Notaio ai presenti, nella sua versione aggiornata si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.	
	Tutte le modificazioni deliberate in forza del presente atto sono subordinate all'approvazione dell'Autorità amministrativa competente (<i>art. 2 del D.P.R. 2361/2000; Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Quesito n. 1033-2014/I, "Modificabilità dello scopo della Fondazione" a cura di Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali</i>).	
	Spese	
	Le spese del presente atto e le imposte connesse e conseguenti sono a carico della Fondazione.	
	PRIVACY	
	Ciascuna parte comparente, sotto la propria personale responsabilità, consapevole della rilevanza penale del suo comportamento, ai sensi dell'art. 55 d.lgs. n. 231 del 2007 e s.m.i., dichiara:	
	- di essere a conoscenza che le informazioni e gli altri dati forniti in occasione dell'istruttoria e della stipula del presente atto saranno impiegati dal Notaio rogante ai fini degli adempimenti previsti dal citato d.lgs;	
	- che tali informazioni e dati sono aggiornati.	
	Ciascuna parte di questo atto consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche	

dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia mediante l'uso di strumenti informatici e completato a mano da me Notaio su due fogli per otto pagine fin qui e quindi, unitamente a quanto allegato, ne ho dato lettura alle parti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono alle ore venti e trenta minuti.

Firmato in originale:

Francesco Savino

Don Annunziato Laitano

Ilaria Perrotta Notaio (impronta del sigillo)

Allegato A
all'atto repertorio nr. 1577



VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 05/02/2018

L'anno 2018, il giorno 5 del mese di febbraio, in Cassano allo Jonio, presso l'Episcopio, alle ore 17.00, giusta comunicazione inviata a mezzo mail, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Casa della Misericordia" di Castrovillari ONLUS, per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1 - lettura ed approvazione verbale seduta precedente
- 2 - Approvazione modifiche statuto Fondazione di Comunità Casa della Misericordia
- 3 - Approvazione modifiche statuto Soc. Insieme Srl unipersonale per la trasformazione in Impresa Sociale

Alla seduta sono presenti i Signori: S.E. Mons. Francesco Savino, Presidente del C.d.A., Antonio Iorfida, Michele Giura e Luisa Maria Fiorito, e collegato via skype il dott. Giovanni Vespa, Consiglieri. E' presente il Direttore Raffaele Bloise

Il Presidente, constatata, in base alle norme statutarie, la regolarità della convocazione dell'Organismo, dichiara valida la seduta e chiama a fungere da segretario verbalizzante il Direttore Raffaele Bloise, che accetta.

Il Direttore viene invitato dal Presidente a leggere il verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità.

Passando al 2° punto all'o.d.g. il presidente riprende uno degli argomenti posti all'o.d.g. della seduta precedente ossia le modifiche da apportare allo statuto della Fondazione e ricorda ai presenti che in quell'occasione si era dato mandato al Vice Presidente Dott. Antonio Rocco Iorfida di approntare una bozza che recepisce tutte le modifiche ritenute opportune. A seguito dell'incarico il Vice Presidente aveva trasmesso a tutto il Consiglio la bozza di statuto modificato in funzione del recepimento della normativa su Terzo Settore.

Avendo riscontrato la validità delle modifiche proposte il Presidente chiede al Consiglio di deliberare in merito alla proposta di variazione statutaria e di individuare una data per la convocazione dell'assemblea straordinaria.



Dopo una serena discussione il CDA all'unanimità delibera di apportare alle modifiche dello Statuto della Fondazione di Comunità Casa della Misericordia le modifiche per come individuate e comunicate nella bozza trasmessa dal Vice Presidente e a tal fine dà mandato al Presidente a costituirsi innanzi al notaio in sede di assemblea straordinaria per le formalità di rito, dando, fin d'ora, per rato e valido il suo operato, fissando, fin da ora, l'assemblea straordinaria per il giorno 9 marzo p.v. alle ore 19:00 presso lo studio Notarile D.ssa Ilaria Perrotta in Via Coscile 66 Castrovillari con il seguente o.d.g. : Modifiche Statuto

Passando al terzo punto all'o.d.g. il Presidente ricorda ai consiglieri che in occasione della precedente riunione si era dato mandato al Vice presidente affinché rielaborasse lo statuto della società Unipersonale Insieme Srl al fine di renderlo compatibile con la trasformazione in Impresa Sociale, formula più confacente all'attività che la stessa andrà a svolgere in futuro.

La bozza approntata dal vice Presidente contenente le modifiche necessarie è stata trasmessa a tutti i consiglieri che non hanno sollevato alcun rilievo e pertanto si dà per approvata, l'atto di modifica sarà effettuato a breve previo accordo con il Notaio che formalizzerà la trasformazione relativamente alla data di cui sarà data comunicazione, il Presidente invita i Consiglieri a discutere e deliberare in merito a quanto appena illustrato.

Il Consiglio., dopo una breve discussione, delibera di approvare la trasformazione della Società Unipersonale Insieme SRL in impresa Sociale , recependo le modifiche alle norme statutarie, di cui alla bozza ricevuta, e da fin d'ora mandato all'Amministratore per costituirsi innanzi al Notaio per la stipula dell'atto di modifica statuto e trasformazione in Impresa Sociale.

Nulòl'altro essendovi da discutere e deliberare la seduta è sciolta alle ore 18,00 previa redazione lettura e sottoscrizione del presente verbale

Repertorio n.

1576

ESTRATTO AUTENTICO DA LIBRO

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritta Dott.ssa **Ilaria Perrotta** - Notaio in Castrovillari - iscritta nel Ruolo del collegio notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,


CERTIFICO

che questo estratto, composto da **2 (due) pagine** è conforme a quanto riportato alle pagine n. 22 e n. 23 del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, della Fondazione di Comunità "CASA DELLA MISERICORDIA", con sede in Castrovillari (CS), Via Monsignor Giuseppe Angeloni, civico numero 4, codice fiscale 94029840785, e che nello stesso è riportato il Verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 5 febbraio 2018.

Castrovillari

09.3.2018

Ilaria Perrotta



Allegato "B"

all'atto numero 1577 di Repertorio

e numero 858 di Raccolta

NORME STATUTARIE E DI FUNZIONAMENTO DELLA

FONDAZIONE DI COMUNITA'

"CASA DELLA MISERICORDIA ONLUS ETS"

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SOCI

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e ss. del Codice Civile e ai sensi del D.lgs. n. 460/1997 e, successivamente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 117/2017 è costituita la Fondazione di comunità denominata "**CASA DELLA MISERICORDIA ONLUS ETS**" di seguito denominata più semplicemente "Fondazione".

La Fondazione è persona giuridica privata senza scopo di lucro, dotata di piena capacità e autonomia statutaria e gestionale.

L'attuazione e l'efficacia delle modifiche statutarie necessarie per adeguarsi al Codice del Terzo Settore, sono subordinate alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del Codice stesso. Nel contempo, allo stesso termine, è prevista la cessazione dell'efficacia delle vecchie clausole statutarie ONLUS, incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs n. 117/2017.

Pertanto, a partire dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del CTS, cesseranno di avere efficacia le clausole ONLUS di cui al D.lgs. n. 460/1997 incompatibili con la disciplina del Codice e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le clausole conformi al D.lgs. n. 117/2017.

In attesa dello spirare di tale termine, l'Ente si qualificherà quale ONLUS e utilizzerà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o l'acronimo ONLUS. L'assunzione della nuova denominazione sociale di ETS, inserita nello statuto, ai sensi del D.Lgs. n.117/2017, invece, sarà sospensivamente condizionata all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. A partire da quel momento l'indicazione di Ente del Terzo settore o l'acronimo ETS verrà utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fermo lo scopo sociale e non profit delle sue attività istituzionali, la Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico atipico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle leggi collegate. La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del Codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e da ogni altra normativa, anche correlata ai settori delle sue attività istituzionali.

Soci fondatori della Fondazione sono la Fondazione "CASA DELLA PROVVIDENZA ANTONIO, DIANA, FRANCESCO E LUISA ROVITTI" con sede in Francavilla Marittima (CS) e il Seminario Diocesano "GIOVANNI PAOLO I" con sede in Cassano allo Jonio (CS).

ARTICOLO 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Castrovillari (CS), Via Mons. G. Angeloni, n. 4.

Il Consiglio d'Amministrazione, costituito ai sensi del presente Statuto, può

costituire uffici, delegazioni e sedi secondarie sia in Italia che all'Estero con l'intento accessorio e strumentale di svolgere, in aderenza alle finalità istituzionali della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e di incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ARTICOLO 3

SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si prefigge di rispondere alle situazioni di bisogno di accoglienza, di ascolto, di malattia, di disagio di fronte al dolore. Tutte le attività della Fondazione saranno rivolte, esclusivamente, nei confronti di soggetti in condizione di svantaggio, come previsto dal D.Lgs. n. 460/1997.

Le attività enunciate nello statuto contrastanti con quanto previsto dal D.lgs. n. 460/1997, ma conformi al D.lgs. n. 117/2017, saranno realizzate/concretizzate solo al momento dell'iscrizione della Fondazione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

La Fondazione svolge la propria attività nel settore della beneficenza e della assistenza sociale e socio-sanitaria, anche mediante il raccordo e lo sviluppo di sinergie e collaborazioni con le famiglie dei bisognosi, i soggetti operanti nel settore del volontariato, gli enti e associazioni pubbliche o private che condividono lo scopo e le finalità della Fondazione stessa.

In particolare, la Fondazione si prefigge lo scopo di:

- offrire accoglienza, assistenza socio-sanitaria e ospitalità ad anziani in condizione di svantaggio e/o soli, senza distinzione di nazionalità e di

	residenza, auto-sufficienti e non, e/o a rischio di non auto-sufficienza e in	
	situazione di obiettivo disagio economico/sociale, e che scelgano e	
	richiedano di vivere in un ambiente che consenta loro di trascorrere una	
	vita serena e soddisfacente, nel rispetto della propria autonomia, compresi i	
	sacerdoti, dando loro accoglienza e consentendo loro anche di coltivare la	
	fraternità sacerdotale, continuando ad esercitare il loro servizio	
	ministeriale. Lo scopo della Fondazione non è quello di diventare un luogo	
	di ricovero ma di creare una famiglia che sorge nel cuore della Comunità e	
	svolge la propria attività in collegamento con altri enti, opere, associazioni e	
	istituzioni anche per quanto concerne l'accoglienza e l'assistenza degli	
	ospiti in situazione di difficoltà fisica-economica e sociale;	
	- sostenere e integrare le politiche sociali d'intervento a favore delle persone	
	con disabilità fisica, psichica e sensoriale, per il miglioramento della loro	
	qualità di vita, con particolare attenzione ai servizi semi-residenziali e	
	residenziali o comunque sostitutivi della famiglia, nel rispetto delle	
	specifiche esigenze delle singole persone con disabilità, lo sviluppo di una	
	rete di servizi semi-residenziali e residenziali, ivi compresi quelli di	
	supporto all'integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili;	
	- svolgere attività di accoglienza di giovani, in situazione di svantaggio	
	economico/sociale/psichico/fisico, e di indirizzo allo studio, fornendo	
	assistenza, culturale, morale e materiale.	
	Per il perseguimento della sua attività la Fondazione promuove ogni tipo di	
	attività che possa contribuire al miglioramento della qualità di vita delle	
	persone di obiettivo disagio connesso a situazioni psico-fisiche	
	particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave	

disagio economico-familiare o di emarginazione sociale al fine di:

- favorire il loro benessere fisico e psichico;

- potenziare l'esplicitazione della loro personalità, valorizzando le loro qualità intellettive;

- affermare la loro dignità e il diritto allo studio, al lavoro, all'inserimento e alla piena integrazione sociale;

- favorire l'integrazione fra istituzioni sociali e sanitarie nell'ottica di una completa tutela della salute delle persone con disabilità.

Nel rispetto del D.Lgs. n. 460/1997, la fondazione potrà istituire, organizzare e gestire anche indirettamente strutture preposte all'educazione ed all'insegnamento di qualunque disciplina e grado di istruzione, e, nell'osservanza dei principi ispirati alla Fede Cristiana nel seguire la formazione morale e sociale dei giovani, in situazione di svantaggio, potrà, senza scopo di lucro soggettivo, progettare, coordinare e svolgere, sia direttamente sia indirettamente, anche in collaborazione con altre strutture, programmi di formazione di imprese favorendo e sviluppando gli studi e la ricerca anche applicata nei settori dell'approfondimento culturale, dell'attività educativa e sportiva, del lavoro, della formazione di impresa, anche sociale rivolta anche al settore cosiddetto del "non profit", sempre ed esclusivamente, nei confronti di soggetti in situazione di svantaggio sociale/economico/fisico e psichico; promuovendo altresì lo sviluppo e la diffusione di strumenti editoriali e di comunicazione.

Infine, rientra nell'impegno della Fondazione:

- rispondere alle esigenze di molte famiglie che non riescono ad accudire i

propri cari, affetti da handicap fisici e/o psichici, dando aiuto e sostegno

almeno per una parte della giornata;

- consentire alle persone diversamente abili di sperimentare la quotidianità,

in luoghi diversi dalla propria abitazione, senza la costante presenza dei

familiari, inserendoli in piccoli gruppi, per periodo definiti e programmati,

inizialmente anche solo diurni offrendo loro l'opportunità di imparare a

vivere in maniera autonoma programmando il futuro da adulti;

- offrire soluzioni abitative a nuclei familiari composti da genitori molto

anziani con figli di età adulta con problemi di disabilità;

- organizzare la convivenza di persone con disabilità con un leggero

supporto di operatori professionali dando loro l'opportunità di un minimo

di autosufficienza;

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle

menzionate alla lettera a) dell'art. 10 lettera del decreto legislativo 4

dicembre 1997 n. 460 ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4

ATTIVITÀ STRUMENTALI

Per il raggiungimento dei suoi scopi e la realizzazione dei propri progetti,

nel rispetto delle disposizioni in materia di fondazioni e di quanto previsto

dal comma n. 5 dell'art. 10 del D.Lgs n. 460/1997, la Fondazione potrà, a

titolo esemplificativo e non esaustivo:

- realizzare e gestire, anche a mezzo terzi, strutture semi-residenziali e

residenziali, destinate ad attività di assistenza e di inserimento sociale e

lavorativo di persone con disabilità;

- stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per sovvenzionare le

operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;

- amministrare i beni immobili di cui sia proprietaria, locatrice, conduttrice, comodataria, o comunque posseduti o di cui riceva apposito mandato di gestione ovvero a qualsiasi altro titolo detenuti, e amministrare o gestire le somme derivanti da tale gestione;

- amministrare, nel rispetto dei limiti di legge e in particolare delle riserve previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti e le somme di cui riceva mandato di gestione o che comunque derivino dall'amministrazione dei beni immobili gestiti per conto terzi;

- stipulare contratti o convenzioni per l'affidamento a terzi di attività di gestione dei suddetti beni e avvalersi altresì di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta dei medesimi;

- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

Essa potrà, ove lo ritenga opportuno, e funzionale al raggiungimento delle sue finalità istituzionali, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di

	società di persone e/o capitale nonché partecipare a società del medesimo	
	tipo e porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al	
	perseguimento dei fini statutari nel rispetto del D.Lgs. n. 460/1997 e	
	nell'osservanza di quanto indicato nella Circolare dell'Agenzia delle	
	Entrate n. 59 del 31/10/2007;	
	- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni,	
	convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o	
	documenti, e tutte quelle attività idonee a favorire un organico contatto tra	
	la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico; pubblicare e pubblicizzare le	
	informazioni acquisite riguardanti il mondo della disabilità, utilizzando i	
	mezzi di diffusione di massa; tali attività potranno essere svolte in via	
	meramente accessoria e marginale rispetto allo scopo principale della	
	Fondazione, e solo in quanto connesse agli scopi istituzionali;	
	- gestire direttamente o indirettamente spazi e laboratori funzionali al	
	perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e curare	
	l'aggiornamento e la diffusione di materiale informativo sulle iniziative e	
	attività svolte o da svolgere;	
	- istituire premi, borse di studio e compiere altre operazioni idonee a	
	sostenere ed incoraggiare l'accesso alle opportunità di studio e di lavoro a	
	favore dei soggetti svantaggiati, ai sensi del D.Lgs. n. 460/97;	
	- ricevere e raccogliere contributi e/o sovvenzioni da enti pubblici e/o	
	privati nonché, anche con l'ausilio di strumenti telematici ed	
	eventualmente istituendo punti di raccolta e diffusione delle iniziative,	
	organizzare raccolte di fondi a sostegno esclusivo delle proprie attività	
	istituzionali; ricevere lasciti, a titolo di eredità e/o di legato, e donazioni;	

	- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini	
	istituzionali, attività sotto l'aspetto materiale, quali ad esempio la vendita	
	di dépliant, gadget e simili o di magliette pubblicitarie ed altri oggetti di	
	modico valore;	
	- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento	
	delle finalità istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.	
	460/1997.	
	In coerenza con i suoi scopi, la Fondazione può inoltre stabilire e	
	coordinare, nelle forme che ritiene più opportune, iniziative congiunte con	
	Pubbliche Amministrazioni e, in genere, con qualsivoglia operatore	
	economico e sociale pubblico o privato sia a livello nazionale che	
	internazionale.	
	ARTICOLO 5	
	VIGILANZA	
	L'attività della Fondazione è soggetta al riconoscimento e alla vigilanza da	
	parte delle Autorità competenti nei termini e con le modalità indicate dal	
	Codice Civile e dalla legislazione, anche speciale, in materia.	
	ARTICOLO 6	
	PATRIMONIO	
	Il Patrimonio della Fondazione è costituito dai beni di cui la stessa è stata	
	dotata all'atto della sua costituzione e quindi dell'immobile e della somma	
	di danaro di cui è stata dotata, analiticamente descritti nel medesimo atto di	
	cui il presente Statuto costituisce parte integrante e sostanziale.	
	Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato:	
	- da beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi	

	titolo dalla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le	
	norme del presente Statuto;	
	- da elargizioni fatte da Enti o privati, con espressa destinazione ad	
	incremento del patrimonio;	
	- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dello Stato, da Enti	
	Territoriali o da altri enti pubblici.	
	La Fondazione provvede alle proprie necessità finanziarie con:	
	- la dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;	
	- le rendite del suo patrimonio;	
	- i contributi per servizi erogati;	
	- le entrate derivanti dall'attività espletata in forza di convenzioni stipulate	
	con Enti pubblici e privati;	
	- i contributi volontari e le sovvenzioni di Enti pubblici e privati;	
	- i contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea o da altre	
	Istituzioni internazionali, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti	
	Pubblici al fine del mantenimento e funzionamento della Fondazione;	
	- ogni altro provento che dovesse pervenire alla Fondazione a qualsiasi	
	titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del fondo di	
	dotazione;	
	- le prestazioni di quanti, sorretti da fede, da spirito di sacrificio, da spirito	
	di solidarietà, intendano collaborare alle sue finalità;	
	- le entrate derivanti dall'esercizio di attività collaterali e strumentali,	
	connesse al perseguimento delle proprie finalità.	
	Gli avanzi di gestione o gli utili di bilancio devono essere	
	obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e	

di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 7

SOCI

I soci della Fondazione possono essere persone fisiche e giuridiche, Enti Pubblici ed altri soggetti che condividano i principi e le finalità della stessa.

I soci si dividono in:

- Soci Fondatori;

- Soci Partecipanti.

ARTICOLO 8

SOCI FONDATORI

Sono Soci Fondatori della Fondazione:

- la Fondazione "CASA DELLA PROVVIDENZA ANTONIO, FRANCESCO, DIANA E LUISA ROVITTI" di Francavilla Marittima (CS);

- il Seminario Diocesano "GIOVANNI PAOLO I" di Cassano allo Jonio (CS).

Sono considerati, altresì, soci Fondatori le persone fisiche e giuridiche e gli enti pubblici e privati che, condividendo le finalità della fondazione, si obbligino al versamento di somme di denaro o al conferimento di beni a favore della Fondazione, nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione che siano nominati tali con delibera adottata il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del Consiglio Generale di cui al presente Statuto.

ARTICOLO 9

SOCI PARTECIPANTI

Sono Soci Partecipanti le persone fisiche e giuridiche e gli enti pubblici e privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla

sopravvivenza della medesima o alla realizzazione di specifiche attività mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, o anche con attività professionali di rilievo.

L'ammissione a Socio è di competenza del Consiglio Generale ai sensi del presente Statuto, la misura della quota di partecipazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione con ratifica del Consiglio Generale.

Non potranno essere prese in considerazione le domande di ammissione che non rechino l'esplicita dichiarazione di adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno al conferimento di quanto stabilito.

ARTICOLO 10

MODALITÀ DI AMMISSIONE

L'assunzione della condizione di Socio della Fondazione avviene in conseguenza dell'accettazione, da parte del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 15, della relativa domanda presentata per iscritto al Presidente della Fondazione o ai soggetti da questi delegati a tal fine, nonché del pagamento della quota di partecipazione nella dimensione stabilita periodicamente dal Consiglio di Amministrazione per le diverse categorie di Soci ovvero in conseguenza della devoluzione di uno specifico apporto ritenuto utile a sostenere e sviluppare la Fondazione.

La suddetta domanda deve contenere, oltre alle necessarie indicazioni soggettive, la categoria di Socio a cui si intende aderire e la dichiarazione di accettazione delle condizioni del presente Statuto, dei Regolamenti della Fondazione e di tutti gli altri atti formali riguardanti la Fondazione.

Al momento dell'assunzione della condizione di Socio, il nuovo entrato deve obbligatoriamente prendere visione del presente Statuto e di tutti gli

altri atti formali riguardanti la Fondazione, sottoscriverne la piena accettazione ed obbligarsi anche a corrispondere, secondo la periodicità stabilita dal Consiglio d'Amministrazione, le quote di partecipazione per gli anni successivi nonché le quote che, a carattere straordinario, il Consiglio d'Amministrazione potrà liberamente decidere negli interessi della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, delibera in merito alla domanda presentata.

Possono essere nominati Soci Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati od altre istituzioni aventi sede all'Estero.

La condizione di Socio Partecipante così come quella di Socio Fondatore, è deliberata con il voto dei 2/3 (due terzi) del Consiglio Di Amministrazione di cui al presente Statuto.

ARTICOLO 11

PREROGATIVE DEI SOCI

La qualifica di Partecipante, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione, ad accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, consultare archivi, laboratori ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'Ente anche in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione stessa.

ARTICOLO 12

ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio Generale decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

b) condotta incompatibile con gli scopi e i principi della Fondazione di cui all'art. 3 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali e condizioni riguardanti il socio che possano comportare rischi o danni, di qualsiasi genere, alla Fondazione.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

a) trasformazione, fusione e scissione;

b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

c) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

d) apertura di procedure di liquidazione;

e) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori, gli Aderenti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione presentando le loro dimissioni al Presidente della Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

ARTICOLO 13

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Vice-Presidente;

- il Presidente Onorario.

- il Direttore;

- il Comitato Scientifico

- il Comitato Etico

- il Collegio dei Revisori legali (Revisore Unico).

ARTICOLO 14

CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale rappresenta, di fatto, l'Assemblea dei Soci della Fondazione ed è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con qualsiasi mezzo di idonea comunicazione, anche telematica, almeno otto giorni prima della seduta. In casi di straordinaria urgenza, la convocazione può essere fatta anche 24 ore prima della data stabilita per la seduta.

Il Consiglio Generale ha compiti di indirizzo della Fondazione, ha la facoltà di esprimere pareri in quanto organo consultivo ed è dotato del potere di formulare proposte sulla programmazione dell'attività istituzionale all'Organo amministrativo.

Il Consiglio Generale è composto da tutti i soci (Fondatori, Partecipanti

e dal Presidente Onorario) , i soci Partecipanti non hanno diritto di voto.

Il Consiglio Generale delibera con il voto favorevole espresso dalla maggioranza semplice dei suoi componenti.

Al Consiglio Generale viene, annualmente, illustrato il bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, con indicazione analitica dell'impiego delle risorse.

ARTICOLO 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri non inferiore a tre, nominati dai soci Fondatori Costituendi che potranno essere membro e/o Presidente del Consiglio d'Amministrazione.

Possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione soggetti di comprovate qualità professionali e morali.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica 5 (cinque) anni e possono essere rieletti, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati, morte o recesso.

Ciascun componente può ricoprire contemporaneamente più di un incarico.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione prestano la loro opera a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate e lo svolgimento di particolari e/o complesse attività per le quali il Presidente potrà riconoscere una retribuzione/compenso/indennità.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta, di regola, al Vescovo di Cassano o a persona dallo stesso designata.

Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, che si sia

reso responsabile di gravi e provate mancanze ovvero che abbia riportato condanna penale definitiva per reati perseguibili d'ufficio e comunque per reati contro la famiglia, la moralità pubblica e il buon costume, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Presidente deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/resteranno in carica sino allo spirare del termine degli altri.

ARTICOLO 16

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

a) realizzare e gestire i programmi della Fondazione, organizzando la sua struttura e le sue risorse nello svolgimento di ogni attività connessa al raggiungimento degli scopi statutari;

b) garantire che lo svolgimento delle predette attività, siano esse di ordinaria che di straordinaria amministrazione, avvenga sempre coerentemente con gli indirizzi e le delibere stabiliti dal Consiglio Generale;

c) elaborare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo della Fondazione e proporli all'approvazione del Consiglio Generale;

d) Deliberare sull'ammissione dei Soci e determinare le quote di adesione ed i contributi necessari all'equilibrio finanziario.

e) valutare la coerenza, in relazione al presente Statuto, di eventuali eredità, legati e donazioni offerti alla Fondazione;

f) decidere in merito all'acquisto o all'alienazione di beni strumentali di

	ogni genere, tuttavia nel caso di acquisto o alienazione di beni immobili il	
	Consiglio di Amministrazione è tenuto ad ottenere il preventivo assenso	
	del Consiglio Generale;	
	g) adottare, modificare o abrogare eventuali regolamenti interni, compreso	
	il "Regolamento Interno per il Funzionamento dei Servizi";	
	h) nominare e revocare, quando opportuno, propri rappresentanti presso	
	entità di qualsiasi natura costituite dalla Fondazione stessa o ad iniziativa	
	di terzi;	
	i) stabilire l'istituzione di sedi secondarie, succursali e rappresentanze in	
	altre località del territorio italiano, europeo ed Estero;	
	j) nominare il Direttore Generale, determinandone la retribuzione e la	
	qualifica del rapporto;	
	k) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente	
	Statuto.	
	l) nominare i membri del Comitato Scientifico e del Comitato Etico.	
	Il Consiglio di Amministrazione, alla prima seduta e, successivamente, ogni	
	volta che divenga necessario, insedia il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione nominato secondo il precedente art. 16, che opererà	
	secondo quanto stabilito al successivo art. 19.	
	Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, può deliberare	
	che uno o più dei suoi membri esercitino poteri di sua competenza. In tal	
	caso, specifica di quale potere si tratta e, in caso di delega a più membri, se	
	questi devono esercitarlo congiuntamente o disgiuntamente.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione sono responsabili verso la	
	Fondazione dell'esecuzione del loro mandato.	

ARTICOLO 17

CONVOCAZIONE E QUORUM DEL CONSIGLIO

DIAMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria obbligatoriamente almeno una volta l'anno per la predisposizione dei bilanci, preventivo e consuntivo, e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con comunicazione idonea, anche telematica. Detta comunicazione, contenente l'ordine del giorno nonché l'ora e il luogo della riunione, che potrà anche essere diverso dalla sede sociale, dovrà essere spedita con almeno cinque giorni di preavviso ovvero tre giorni, in caso di urgenza. La suddetta comunicazione può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le sedute del Consiglio sono valide se alle stesse partecipa, in prima convocazione, la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi e deliberare anche in call-conference ed il Presidente, o chi da questi delegato, stabilisce le modalità di voto.

I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione devono essere

trascritti in ordine cronologico su apposito registro da tenersi a disposizione di tutti i Soci, Consiglieri e componenti di Organi di Controllo e sottoscritti dal Presidente e da un Segretario che lo stesso Consiglio provvederà a designare al momento del suo insediamento nella prima seduta o successivamente quando ciò si renda necessario.

ARTICOLO 18

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente della Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale, la legale rappresentanza sostanziale e processuale della Fondazione di fronte a terzi, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e compie tutti gli atti di gestione e di amministrazione, ordinaria e straordinaria, che dallo Statuto non siano espressamente rimessi al medesimo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha facoltà di delegare la presidenza di seduta; provvede ad eseguire le delibere adottate; sottoscrive la corrispondenza e gli atti ufficiali della Fondazione; sovrintende al buon funzionamento della fondazione nel rispetto delle delibere adottate; compie gli atti in caso urgenza e necessità, con esclusione di alienazioni di immobili e costituzione di garanzie reali sugli stessi, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile; compie tutti gli atti per i quali sia stato espressamente delegato dal Consiglio o quelli a lui demandati per legge, per Statuto e per Regolamento; nomina eventuali Direttori, per sovrintendere

all'organizzazione e alla gestione della Fondazione e della sua attività, nonché per gestire l'attività ordinaria della Fondazione, previa delega generale e speciale del Consiglio d'Amministrazione.

ARTICOLO 19

VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente, in caso di assenza, motivato impedimento o decadenza del Presidente per sede vacante della Diocesi di Cassano allo Jonio con nomina dell'Amministratore diocesano non Vescovo, ha gli stessi poteri e funzioni del Presidente.

ARTICOLO 20

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione al momento della sua prima seduta e, successivamente, quando ne ricorra la necessità. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina, stabilisce anche la durata dell'incarico del Direttore Generale, i margini entro cui egli eserciterà le sue competenze, nonché la retribuzione che gli deve essere corrisposta.

Al Direttore Generale, nell'ambito dei poteri conferitigli, compete la gestione economica, tecnica ed amministrativa della Fondazione e, in particolare, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e degli atti del Presidente.

La carica di Direttore Generale è incompatibile con la carica di Consigliere.

Il Direttore Generale partecipa, obbligatoriamente ma senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico.

ARTICOLO 21

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre a un massimo di nove Componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione e scelti fra qualificati esponenti del mondo sanitario, accademico e scientifico avendo riguardo alla, loro preparazione, competenza ed esperienza nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato ha il compito di supportare con funzioni tecnico-consultive il Consiglio di Amministrazione nelle attività di pianificazione della Fondazione, nonché nella verifica della coerenza dei suoi programmi con le finalità stabilite dallo Statuto, coadiuvando il Consiglio nella valutazione dell'efficacia degli interventi proposti o svolti.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o da un Responsabile scelto tra i suoi membri e nominato dal Comitato stesso con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) che resta in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano senza diritto di voto il Direttore Generale.

Nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione il Comitato Scientifico:

- a) Esprime parere consultivo sul programma annuale di attività e ne garantisce l'attuazione per quanto attiene agli aspetti scientifici;
- b) Valuta i progetti di carattere scientifico rientranti nell'attività della Fondazione e assiste il Consiglio di Amministrazione nelle fasi esecutive;
- c) Formula proposte per attività di studio e ricerca ed assiste il Consiglio di Amministrazione nelle fasi esecutive;

	d) Fornisce pareri su questioni scientifiche	
	e) Promuove e propone eventi informativi sulle attività della Fondazione;	
	f) Elabora con il Consiglio di Amministrazione i programmi di formazione	
	e riqualificazione professionale eventualmente gestiti dalla Fondazione ai	
	sensi del D.lgs. n. 460/1997;	
	g) Sovrintende alla esecuzione dei suddetti programmi e i suoi membri	
	possono partecipare quali docenti.	
	Il comitato è convocato dal Presidente, o dal suo Responsabile, quando sia	
	necessario e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti	
	prevale il voto del Presidente o del Responsabile; delle sedute è redatto	
	apposito verbale firmato dal Presidente o dal Responsabile e dal Direttore	
	Generale.	
	I termini e le modalità di convocazione, nonché le regole di funzionamento	
	delle riunioni del Comitato Scientifico sono disciplinate da apposito	
	Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.	
	ARTICOLO 22	
	COMITATO ETICO	
	Il Comitato Etico è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, ed è	
	composto da un minimo di cinque membri scelti tra eminenti personalità	
	del mondo delle religioni, culturale, scientifico, economico-sociale, italiano	
	ed estero o tra soggetti che abbiano ricoperto ruoli di rilievo in enti o	
	istituzioni, pubbliche o private, aventi scopo benefico.	
	Il comitato etico nomina tra i suoi membri un presidente.	
	Il Comitato Etico valuta annualmente ed in ogni momento se ne ravvisi la	
	necessità, la coerenza dell'attività della Fondazione con i principi dell'Etica	

Universale e dello Statuto.

I componenti del comitato etico durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Se, per qualsivoglia motivo, vengono a mancare uno o più componenti del comitato etico, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla loro sostituzione o alla riduzione del loro numero. I componenti così nominati durano in carica cinque anni decorrenti dalla loro nomina.

Il comitato etico ha il compito di svolgere funzioni consultive in favore degli altri organi della fondazione sugli aspetti etici dell'attività di ricerca nel settore dell'assistenza a soggetti con gravi disabilità assistendo gli organi della Fondazione nell'attività di realizzazione dello scopo della fondazione, inoltre, in caso di adozione del Codice Etico vigila e garantisce la sua applicazione.

Il comitato etico si riunisce, presso la sede della Fondazione oppure altrove, in Italia o all'estero, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta da almeno tre componenti.

Le riunioni del Comitato Etico sono convocate dal presidente, senza particolari formalità, almeno una volta l'anno.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del comitato etico si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali requisiti, la riunione del comitato etico si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Il comitato etico delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del comitato etico devono essere verbalizzate in apposito registro dal presidente della riunione e dal segretario designato dagli intervenuti.

I componenti del comitato etico non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio.

ARTICOLO 23

COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI/REVISORE UNICO

Il Collegio dei Revisori dei legali è composto da uno o tre componenti, nominati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e, qualora questi non coincida con il Vescovo *pro-tempore* della Diocesi di Cassano allo Jonio, dal Presidente onorario.

Qualora si sia in presenza di un organo collegiale, i membri del Collegio, nominano al loro interno un Presidente.

Tutti i membri devono essere scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori legali.

Il Collegio/Revisore vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio dei Revisori legali/Revisore restano in carica sino

all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio

successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

I componenti del Collegio/Revisore possono assistere alle riunioni del

Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 24

PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario della Fondazione è di diritto il Vescovo *pro-tempore*

della Diocesi di Cassano allo Jonio, nel caso in cui lo stesso non rivesta la

qualifica di presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente onorario della Fondazione condivide con il Presidente della

Fondazione l'alta rappresentanza della stessa, intrattenendo, a tal fine,

rapporti con Autorità, istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali

per la migliore conoscenza e l'adeguato sviluppo delle attività statutarie. Il

Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio di

Amministrazione, con funzioni consultive. I suoi pareri devono essere

attentamente valutati dal Consiglio di Amministrazione e dettagliatamente

riportati nei verbali delle riunioni.

Il Presidente onorario può nominare il revisore unico o i membri del

collegio dei revisori nel caso indicato dal precedente art. 23.

ARTICOLO 25

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di piani pluriennali

nonché di programmi a breve termine (12 (dodici) mesi) comunque coerenti

con i piani pluriennali.

L'esercizio finanziario ha inizio con il giorno 1 (uno) gennaio e termina il

giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva sia il bilancio consuntivo che quello preventivo.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da componenti del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei voti.

Gli avanzi di gestione o gli utili di bilancio devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati esclusivamente per fini di solidarietà sociale per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 26

SCIoglimento

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare lo scioglimento della

Fondazione con consenso unanime di tutti suoi membri quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità ovvero il patrimonio è divenuto insufficiente e non è possibile la sua trasformazione in altro ente di ispirazione cattolica, avente finalità similari.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, di cui definirà anche compiti e remunerazione.

I liquidatori, dovranno, soddisfatta ogni ragione debitoria della Fondazione, obbligatoriamente devolvere il patrimonio della Fondazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ARTICOLO 27

CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Castrovillari al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà Castrovillari.

ARTICOLO 28

NORMA DI RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente Statuto trovano applicazione le norme previste dall'ordinamento vigente e, in particolare, quelle in tema di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.